



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                    |                  |                              |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>SPINIELLO</u>   | <u>MODESTINO</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>CIANCIULLI</u>  | <u>TERESA</u>    | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>DE GRUTTOLA</u> | <u>GIOVANNI</u>  | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> |                    |                  |                              |
| <input type="checkbox"/> |                    |                  |                              |
| <input type="checkbox"/> |                    |                  |                              |
| <input type="checkbox"/> |                    |                  |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 405/2018  
depositato il 27/03/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00085745 75 IRPEF-ALTRO  
contro:  
AG. ENT. - RISCOSSIONE - AVELLINO  
VIA MOCCIA 68 83100 AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**  
C.M.B. SRL CARPENTERIA MECCANICA BARONIA  
VIA FONDO VALLE - AG IN UFITA 83040 FLUMERI AV

**rappresentato da:**  
DEL SORBO GIUSEPPINA  
VIA FONDO VALLE 83040 FLUMERI AV

**rappresentante difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 405/2018

UDIENZA DEL

05/07/2018 ore 09:00

N° **753/2018**

PRONUNCIATA IL:

**05/07/2018**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**19/07/2018**

Il Segretario

**Antonio Imbriano**

Col presente ricorso/reclamo la sig.ra Del Sorbo Giuseppina nata il 29.07.1955 a Torre Annunziata e residente a Flumeri , Via Fondo Valle , nella qualità di liquidatore della società C.M.B. srl con sede in Flumeri si oppone alla cartella esattoriale n. 01220170008574575000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino richiede il pagamento di complessivi euro 13.314,94 a titolo di recupero interessi di sospensione anno 2014 oltre accessori .

Eccepisce la contribuente 1) la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione ( assenza del formato P7M) ; 2 la nullità della cartella per carenza di motivazione ed omessa indicazione delle modalità del calcolo degli interessi . Chiede l'annullamento dell'atto impositivo con vittoria di spese . Allega giurisprudenza in merito e copia della ricevuta di notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate Riscossione che non si costituisce in giudizio . Con successive memorie la ricorrente insiste sui motivi di ricorso ed allega copia della sentenza della Cassazione n. 24933/2016 in tema di mancata indicazione degli elementi necessari per il calcolo degli interessi determinati in cartella .

Nella odierna seduta in pubblica udienza il difensore della società insiste nelle richieste e si riporta agli atti processuali .

#### MOTIVAZIONE

Successivamente la commissione in camera di consiglio definitivamente pronunciando , esaminata la documentazione agli atti preliminarmente rileva la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonostante la stessa avesse ricevuto la notifica del ricorso come risulta dalla ricevuta PEC allegata dalla società . Infatti da detta ricevuta risulta che in data 21.12.17 alle ore 15:42 il messaggio " notifica ricorso/reclamo cartella di pagamento n. 01220170008574575000 CMB srl" proveniente da " - studio castellano@cgn.legalmail.it" ed \_\_\_\_\_ indirizzato \_\_\_\_\_ a protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it risulta consegnato nella casella di destinazione . Dalla stessa risulta anche l'identificativo del messaggio : 78B6E7EB.000138CA.79864EB5.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it.

Ritiene di conseguenza la commissione che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione per cui la mancata difesa dell'ufficio in ordine alle eccezioni di parte ricorrente comporta di conseguenza l'accoglimento del ricorso . In particolare la commissione rileva in ogni caso che la cartella è priva di motivazione adeguata e valida non essendo sufficiente la semplice indicazione di " recupero interessi di sospensione 2014 a seguito di revoca n. 2014P2173 del 11.02.2014 " con i codici tributo e gli importi totali dovuti . Infatti dall'atto impugnato non traspare con chiarezza il motivo del petitum in netto contrasto con quanto previsto dalla legge 212/200 e dai principi costituzionali . Inoltre anche il calcolo degli interessi è lacunoso in quanto l'ufficio impositore indica solo i gli

2 8


importi parziali per tributi , il totale richiesto e il periodo di debenza , senza riferimento ai tassi e ai metodi di calcolo in contrasto con quanto sancito di recente dalla sentenza n. 24933/2016 della Cassazione . Ogni altra eccezione della ricorrente viene assorbita dall'accoglimento del ricorso . Stante la specificità della materia trattata e la mancata costituzione in giudizio dell'ufficio si compensano le spese giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese .

Avellino 05.07.18

Il Presidente-relatore





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 405/2018

UDIENZA DEL

05/07/2018 ore 09:00

N° **753/2018**

PRONUNCIATA IL:

**05/07/2018**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**19/07/2018**

Il Segretario

  
**Antonio Imbriano**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SPINIELLO</u>	<u>MODESTINO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CIANCIULLI</u>	<u>TERESA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DE GRUTTOLA</u>	<u>GIOVANNI</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 405/2018  
depositato il 27/03/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2017 00085745 75 IRPEF-ALTRO  
contro:  
AG.ENT. - RISCOSSIONE - AVELLINO  
VIA MOCCIA 68 83100 AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**

C.M.B. SRL CARPENTERIA MECCANICA BARONIA  
VIA FONDO VALLE - AG IN UFITA 83040 FLUMERI AV

**rappresentato da:**

DEL SORBO GIUSEPPINA  
VIA FONDO VALLE 83040 FLUMERI AV

**rappresentante difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Col presente ricorso/reclamo la sig.ra Del Sorbo Giuseppina nata il 29.07.1955 a Torre Annunziata e residente a Flumeri , Via Fondo Valle , nella qualità di liquidatore della società C.M.B. srl con sede in Flumeri si oppone alla cartella esattoriale n. 01220170008574575000 con la quale l' Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino richiede il pagamento di complessivi euro 13.314,94 a titolo di recupero interessi di sospensione anno 2014 oltre accessori .

Eccepisce la contribuente 1) la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione ( assenza del formato P7M ) ; 2 la nullità della cartella per carenza di motivazione ed omessa indicazione delle modalità del calcolo degli interessi . Chiede l' annullamento dell'atto impositivo con vittoria di spese . Allega giurisprudenza in merito e copia della ricevuta di notifica del ricorso all' Agenzia delle Entrate Riscossione che non si costituisce in giudizio . Con successive memorie la ricorrente insiste sui motivi di ricorso ed allega copia della sentenza della Cassazione n. 24933/2016 in tema di mancata indicazione degli elementi necessari per il calcolo degli interessi determinati in cartella .

Nella odierna seduta in pubblica udienza il difensore della società insiste nelle richieste e si riporta agli atti processuali .

#### MOTIVAZIONE

Successivamente la commissione in camera di consiglio definitivamente pronunciando , esaminata la documentazione agli atti preliminarmente rileva la mancata costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate Riscossione nonostante la stessa avesse ricevuto la notifica del ricorso come risulta dalla ricevuta PEC allegata dalla società . Infatti da detta ricevuta risulta che in data 21.12.17 alle ore 15:42 il messaggio " notifica ricorso/reclamo cartella di pagamento n. 01220170008574575000 CMB srl" proveniente da " - studio castellano@cgn.legalmail.it" ed \_\_\_\_\_ indirizzato \_\_\_\_\_ a protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it risulta consegnato nella casella di destinazione . Dalla stessa risulta anche l' identificativo del messaggio : 78B6E7EB.000138CA.79864EB5.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it.

Ritiene di conseguenza la commissione che il ricorso sia stato ritualmente notificato all' Agenzia delle Entrate Riscossione per cui la mancata difesa dell'ufficio in ordine alle eccezione di parte ricorrente comporta di conseguenza l' accoglimento del ricorso . In particolare la commissione rileva in ogni caso che la cartella è priva di motivazione adeguata e valida non essendo sufficiente la semplice indicazione di " recupero interessi di sospensione 2014 a seguito di revoca n. 2014P2173 del 11.02.2014 " con i codici tributo e gli importi totali dovuti . Infatti dall'atto impugnato non traspare con chiarezza il motivo del petitum in netto contrasto con quanto previsto dalla legge 212/200 e dai principi costituzionali . Inoltre anche il calcolo degli interessi è lacunoso in quanto l' ufficio impositore indica solo i gli

el

2 9

importi parziali per tributi , il totale richiesto e il periodo di debenza , senza riferimento ai tassi e ai metodi di calcolo in contrasto con quanto sancito di recente dalla sentenza n. 24933/2016 della Cassazione . Ogni altra eccezione della ricorrente viene assorbita dall'accoglimento del ricorso . Stante la specificità della materia trattata e la mancata costituzione in giudizio dell'ufficio si compensano le spese giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese .

Avellino 05.07.18

Il Presidente relatore

